



Regione Lombardia

DECRETO N. 14034

Del 20/10/2021

Identificativo Atto n. 6153

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO B PERMANENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 GENNAIO 2022 E IL 31 DICEMBRE 2031, RICADENTE ALL'INTERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA N°4 E N°5 DELLA PROVINCIA DI CREMONA, NEI COMUNI DI BORDOLANO (CR) E CASTELVISCONTI (CR) - RICHIEDENTE SIG. FOGLIENI MARIO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE VENATORIA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (FIDC) DI CASTELVISCONTI (CR).



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della L.R. 8 luglio 2015, n. 19 e della L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all'articolo 3 della L.R. 32/2015";
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione:

RICHIAMATE:

- la L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 10, comma 7, che stabilisce che, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei piani faunistico-venatori e comma 8, che individua gli istituti ricompresi nel piano faunistico venatorio tra cui le zone di addestramento cani;



Regione Lombardia

- la L.R. 16/08/1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i, che stabilisce, all'art. 21, che Regione Lombardia istituisca zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, affidandone la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché agli imprenditori agricoli o singoli associati, e che tali zone sono distinte in zone A, B e C;
- il Piano faunistico venatorio della Provincia di Cremona adottato in attuazione all'art. 14 della L.R. 26/93, approvato con D.C.P. n. 32 del 7/09/2005 della Provincia di Cremona, che detta, tra l'altro, norme in materia di zone addestramento cani;
- il R.R. 4 agosto 2003 n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n 26, in particolare al Capo II "Istituzione e gestione delle zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile";
- la Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 7 "Legge di semplificazione 2021" che stabilisce che le zone B e le zone C, hanno durata di massimo dieci anni.

ESAMINATA l'istanza del sig. Foglieni Mario nato a Soresina (Cr) il 17 marzo 1962 e residente in comune di Castelvisconti (Cr), in via Goletta n°1, in qualità di presidente dell'associazione venatoria FIDC di Castelvisconti (Cr), presentata in data 05/10/2021 prot. n°M1.2021.0184431, con la quale chiede il rinnovo dell'autorizzazione per istituire e gestire una zona d'addestramento cani di tipo B permanente, ricadente all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia n°4 e n°5 della provincia di Cremona, nei comuni di Castelvisconti (Cr), Bordolano (Cr) e Parco Oglio Nord, denominata "Costante Sbolli", estesa per una superficie di 441 ettari, così come evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve;



Regione Lombardia

PRESO ATTO: che all'istanza presentata dal sig. Foglieni Mario sopra richiamata, sono allegati:

- il parere favorevole dell'ATC CR N°5 competente per territorio;
- il parere non favorevole dell'ATC CR N°4 competente per territorio;
- il Parere del Parco Oglio Nord, competente per territorio;
- il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati dalla zona addestramento cani;
- la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata;
- il regolamento per il funzionamento della zona.

VISTO l'avvio del procedimento e richiesta integrazioni prot. M1.2021.0189307 del 15/10/2021.

VERIFICATA la conformità della sopra citata richiesta alla normativa vigente in materia.

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di legge previsti, pari a 30 giorni.

RITENUTO pertanto di concedere al sig. Foglieni Mario, in qualità di presidente della dell'associazione venatoria FIDC di Castelvisconti (Cr), l'autorizzazione al rinnovo per l'istituzione e gestione di una zona d'addestramento cani di Tipo B permanente, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa sopracitata.

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII Provvedimento organizzativo 2021", con la quale nell'allegato A "Assetti organizzativi" è stato affidato al Dr. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val



Regione Lombardia

Padana.

DECRETA

1. di autorizzare il rinnovo per l'istituzione e gestione della zona d'addestramento cani di Tipo B permanente, denominata "Costante Sbolli", al sig. Foglieni Mario, sopra meglio identificato, in qualità di presidente dell'associazione venatoria FIDC Caccia di Castelvisconti;
2. di dare atto che, la zona di cui sopra ricade all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia n°4 e n°5 della provincia di Cremona, nei comuni di Castelvisconti (Cr) e Bordolano (Cr), nel Parco Oglio Nord, con una estensione complessiva pari a 441 ettari, così come evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la zona è destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve;
4. di rilasciare l'autorizzazione alle seguenti condizioni che si intendono accettate senza riserva da parte del responsabile dell'autorizzazione:
 - divieto di utilizzo delle armi ad eccezione di pistola caricata a salve;
 - ammissione alla zona delle sole persone e dei cani da caccia partecipanti all'allenamento, all'addestramento e alle prove cinofile;
 - assunzione da parte dell'autorizzato di qualsiasi onere e responsabilità per fatti e danni derivanti dalla costituzione/gestione della zona, restandone comunque sollevata la Regione;
 - segnalazione della zona con apposite tabelle lungo tutto il perimetro dei territori interessati;
5. di stabilire che:
 - questo Ente si riserva ampia facoltà di poter revocare in qualsiasi momento



Regione Lombardia


la presente autorizzazione, con effetto immediato e a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenienti esigenze d'interesse pubblico oppure d'inosservanza delle norme e dei regolamenti sopraccitati, ferme restando le eventuali penalità di legge a carico dei responsabili;

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto valgono comunque le norme contenute nel R.R. 16/2003;
 - tutte le prescrizioni di cui sopra si intendono integralmente accettate anche a nome dell'associazione rappresentata;
 - è necessario il rinnovo annuale della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 11 R.R. n. 16/03;
6. di stabilire che avverso al presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti interessati;
 8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Federazione Italiana della Caccia
ZONA ADDESTRAMENTO CANI "Costante Sbolli"
Castelvisconti – Bordolano
REGOLAMENTO

ARTICOLO N.1

La presente zona addestramento cani è sita nei Comuni di BORDOLANO e CASTELVISCONTI, compresa nei territori dell'ex zona di ripopolamento e cattura dei comuni sopracitati. Il comitato di gestione è composto da:

- N° 4 rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi;
- N° 4 rappresentanti dei cacciatori.

ARTICOLO N.2

La zona ha la finalità di iniziare i cani all'esercizio della caccia (addestramento: periodo dal 15 Dicembre al 31 Marzo, da 1 a 3 cani fino ai 24 mesi) e di mantenere i cani nelle condizioni fisiche idonee (allenamento: periodo compreso dal 1 Luglio fino all'inizio dell'addestramento Regionale per cani adulti antecedente la caccia; con possibilità di addestrare da 1 fino a 4 cani adulti per conduttore, decisi dal personale del Comitato che rilascia il permesso giornaliero, in funzione della percentuale di culture in atto e di conduttori/cani presenti, il giorno stesso del rilascio).

La zona rimane in esercizio i giorni stabiliti dal Comitato e possono variare secondo le condizioni tecnico-agro-faunistiche. L'addestramento può anche essere sospeso in periodi indeterminati.

ARTICOLO N.3

L'addestramento cani è consentito:

dal **15 DICEMBRE al 31 MARZO e nei 40 gg.**

ANTECEDENTI L'AVVIO DELL'ADDESTRAMENTO CANI REGIONALE DI OGNI ANNO, per 6 giorni settimanali **esclusi i MARTEDI'** in turni così suddivisi:

- **Orario invernale**: dalle ore 8:00 alle ore 11:00; dalle ore 13:30 alle ore 16:30.
- **Orario estivo**: dalle ore 7:00 alle ore 10:00; dalle ore 18:30 alle ore 20:30.

ARTICOLO N.4

L'addestratore che intende praticare l'esercizio d'addestramento, deve essere munito di permesso di addestramento rilasciato, dei documenti contenenti n° di microchip ed anagrafica dei cani iscritti, durante l'addestramento/allenamento in zona addestramento cani "Costante Sbolli".

ARTICOLO N.5

È fatto obbligo al conduttore dei cani presentare il permesso ed un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, qualora richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza e ai commissari delegati al controllo.

ARTICOLO N.6

Il conduttore dei cani è responsabile dei danni che può causare alle colture agricole e si impegna ad usare la massima cautela per il rispetto delle medesime.

ARTICOLO N.7

Il conduttore dei cani è responsabile dei danni che questi possono causare al patrimonio faunistico.

ARTICOLO N.8

L'addestratore deve esercitare l'addestramento entro i confini della zona definita da appositi segnali o tabelle e mantenere adeguate distanze di rispetto dalle cascine.

ARTICOLO N.9

Il conduttore al momento di acquisire il permesso deve dare il numero esatto dei cani che intende addestrare, i quali non

potranno essere sostituiti da altri cani, durante tutta la durata permesso.

ARTICOLO N.10

L'addestratore si assume la piena responsabilità dei danni causati dai propri cani verso terzi.

ARTICOLO N.11

È assolutamente vietato l'addestramento e l'allenamento di cani Levrieri, di femmine in "estro" o di soggetti affetti da patologie infettive.

ARTICOLO N.12

Nella zona addestramento cani è vietato l'uso delle armi anche caricate a salve.

ARTICOLO N.13

Gli addestratori per avere diritto all'accesso devono contribuire alle spese di ripopolamento nonché d'indennizzo della quota destinata a titolo d'incentivo ai proprietari e/o conduttori dei terreni interessati. L'indennizzo dovrà essere versato per ogni singolo cane.

ARTICOLO N.14

Il Comitato di gestione ha deciso che il limite di cani per turno complessivo giornaliero, compatibilmente con le condizioni ambientali, non superi il numero di venti e che le giornate di sabato e domenica siano riservate ai cacciatori cremonesi.

ARTICOLO N.15

L'addestratore in possesso di permesso deve obbligatoriamente parcheggiare il proprio mezzo solamente nei parcheggi obbligatori: **DEPURATORE** nella zona di Bordolano, **PIAZZUOLA** per la zona di Castelvisconti.

L'accesso alla zona addestramento deve avvenire tramite le strade o serali sterrate. Essendo la zona compresa nel parco Nord, il comitato di gestione declina ogni responsabilità per eventuali contravvenzioni concernenti il parcheggio all'interno del medesimo.

Sono vietati assembramenti superiori al numero di quattro conduttori contemporaneamente.

Ogni addestratore può essere coadiuvato solamente da una persona. Al trasgressore sarà negato un nuovo permesso.

ARTICOLO N.16

Il comitato di gestione si riserva, ogni qualvolta ritenga necessario ed in ossequio alle norme di salvaguardia, di modificare il presente regolamento.

ARTICOLO N.17

I conduttori dei cani devono rispettare gli orari previsti e prenotati in precedenza e devono tenere i cani al guinzaglio termine del turno prenotato.

Al trasgressore sarà negato un nuovo permesso.

ARTICOLO N.18

L'addestratore s'impegna ad accettare il presente regolamento e rispettare tutti gli articoli.

ARTICOLO N.19

La zona addestramento cani avrà durata pari a dieci anni rinnovabili previa richiesta all'ufficio competente.

ARTICOLO N.20

I permessi di addestramento devono recare la firma di almeno uno dei componenti del Comitato di gestione di cui nomi sono esposti presso il locale di rilascio dei medesimi.

ARTICOLO N.21

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, valgono comunque le norme contenute nel R. 16/2003 e nella D.G.R. 7040/2017.

IL COMITATO DI GESTIONE

ZONA ADDESTRAMENTO CANI "Costante Sbolli"